CAMERA DEI DEPUTATI N. 2190

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CARAVITA, FALCONIO, CERIONI, STEGAGNINI, ROSSI

Presentata l'11 dicembre 1980

Modifica alla legge 18 marzo 1968, n. 263, concernente l'Ordine di Vittorio Veneto

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 18 marzo 1968, n. 263, istituì l'Ordine di Vittorio Veneto, conferendo l'Onorificenza ai combattenti della guerra 1915-18 e delle guerre precedenti, decorati della Croce al merito di guerra o che si siano trovati nelle condizioni di aver titolo a tale decorazione.

L'articolo 5 concedeva agli insigniti, che non godessero di un reddito superiore al minimo imponibile previsto ai fini dell'imposta complementare, un assegno annuo vitalizio, non reversibile.

La norma di cui all'articolo 5, circa la esclusione della concessione dell'assegno vitalizio ai possessori di un reddito minimo imponibile, previsto ai fini dell'imposta complementare, è stata eliminata dalla legge 4 novembre 1979, n. 563.

Con la presente legge si propone di eliminare anche l'irreversibilità dell'assegno stesso, considerando ingiusto negare alle vedove degli insigniti del Cavalierato di Vittorio Veneto il modesto assegno goduto dal defunto coniuge, così come è sempre avvenuto per le vedove dei garibaldini e dei reduci delle guerre nazionali e coloniali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 263, è sostituito dal seguente:

« L'assegno vitalizio concesso agli insigniti della onorificenza dell'Ordine dei Cavalieri di Vittorio Veneto è reversibile in favore delle vedove ».